

(N. 1249-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo
nel periodo della Costituente

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi
emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 26 luglio 1950
(V. Stampato N. 520-57) (1)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 LUGLIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1951

Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, col quale la Commissione speciale vi chiede la ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, è sottoposto alla vostra approvazione per motivi di connessione con la ratifica del decreto legislativo costitutivo dell'Ente siciliano di elettricità.

Ma, mentre per quest'ultimo i pareri in Commissione furono discordi — tanto che la minoranza ebbe a riservarsi di presentare un proprio progetto e una propria relazione — nessun contrasto si verificò invece quando furono esaminate le norme integrative, che formano oggetto del presente disegno di legge di ratifica.

La disposizione più notevole, tra quelle del decreto legislativo da ratificare, è contenuta nell'articolo 1, con il quale si stabilisce che il controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'E. S. E. è affidato ad un col-

legio di revisori composto di 5 membri, dei quali 3 effettivi e 2 supplenti. La designazione dei revisori è affidata, per una parte all'autorità centrale (Ministro del tesoro) e per l'altra all'autorità regionale (Presidente della Regione). La garanzia di un efficace controllo, risultante dalla duplicità delle fonti di designazione, è ribadita dal diritto — che hanno gli Istituti di credito partecipanti — di indicare al Presidente della Regione i candidati, tra i quali egli nomina il terzo revisore.

Nulla da osservare sugli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo.

Onorevoli senatori, per le considerazioni sopra esposte ho l'onore di proporre alla vostra approvazione, a nome della Commissione speciale di ratifica dei decreti legislativi, il presente disegno di legge.

SANNA RANDACCIO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, è ratificato.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

31 LUGLIO 1947, N. 1033.

—
Norme integrative al decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, sulla costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

—
Art. 1.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente siciliano di elettricità provvede un collegio di revisori di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

Due revisori effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Presidente della Regione siciliana; il terzo è nominato dal Presidente della Regione su proposta degli istituti di credito partecipanti.

I revisori supplenti sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Presidente della Regione siciliana.

I revisori durano in carica tre anni e alla scadenza possono essere rinominati. I loro emolumenti sono determinati per ciascun esercizio dal Consiglio di amministrazione dell'Ente siciliano di elettricità.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le disposizioni degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 2.

L'esercizio finanziario dell'Ente siciliano di elettricità ha iniziato il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 3.

I contributi annuali previsti dal primo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, saranno per ciascun esercizio imputati in parti eguali sui bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, e versati all'Ente siciliano di elettricità in rate quadrimestrali di eguale ammontare.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.